**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO****n. 14 del 22 dicembre 2017****Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019****L'AMMINISTRATORE UNICO****Premesso che:**


✓ L'articolo 21 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, - pubblicato sulla G.U. n° 91 del 19 aprile 2016 - prevede che: "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio";

✓ L'articolo 21 comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 prevede che: "il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati";

Visto il comma 8 del richiamato articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in base al quale le modalità e gli schemi tipo dei programmi di acquisizione e servizi devono essere definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata;

Considerato che, alla data odierna, il Decreto Interministeriale che definisce modalità e schemi tipo del programma delle acquisizioni di beni e servizi non è stato ancora emanato;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 216, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci" e che "le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del Decreto";



Richiamata la Legge di stabilità 2016 e, in particolare, il comma 505 dell'art. 1 nella parte in cui prevede che l'adozione degli atti di programmazione non preclude alla stazione appaltante la possibilità di avviare procedimenti non programmati in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione, in caso di eventi calamitosi, nonché la possibilità di effettuare acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;


Tenuto conto che il comma 7 del predetto articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente dell'Ente e sul sito informatico presso l'Osservatorio di cui all'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni;

Dato atto che il Comunicato del 26 ottobre 2016 del Presidente dell'ANAC prevede che "nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7 del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

Considerato che, in attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 recante "Procedure e schemi tipo per la redazione e la programmazione per l'acquisizione di beni e servizi" prevede, nell'art. 7 che le amministrazioni aggiudicatrici possono adottare per la redazione del programma annuale lo schema della scheda n. 4 allegata al provvedimento;

Richiamata la Legge 6 luglio 2012, n. 94 e la Legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in generale, ogni altra normativa in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione, in merito alla necessità e opportunità di verificare preventivamente da parte delle stazioni appaltanti, la eventuale presenza delle Convenzioni indette da CONSIP, nonché, per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, l'obbligo di ricorso al mercato elettronico, prima di attivare qualsiasi altra autonoma procedura di acquisto;

Considerato che, ai sensi del comma 13 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL è subentrata al Ministero dell'Economia e delle Finanze nella titolarità delle azioni di "Italia Lavoro Spa" e che, a partire dal 1 gennaio 2017, "Italia Lavoro Spa" ha assunto la denominazione di "ANPAL Servizi Spa";



Preso atto che è stato predisposto lo schema del programma biennale, valevole per gli anni 2018 e 2019- degli acquisti di beni e servizi, allegato al presente atto sotto la lettera "A";

DETERMINA

- 1. Di dichiarare le premesse parte integrante della presente deliberazione e di approvare lo schema del programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi di ANPAL Servizi Spa (già Italia Lavoro Spa) di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;**
- 2. Di dare atto che la programmazione in oggetto è stata predisposta nel rispetto dei documenti programmatori dell'Ente;**
- 3. Di dare atto, con riferimento alle modalità ed ai contenuti della programmazione, che la stessa potrà subire modifiche a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 21, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016;**
- 4. Di dare mandato al Responsabile della Direzione Amministrazione di provvedere alla comunicazione dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi, nonché alle pubblicazioni sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'Autorità Nazionale Anticorruzione, così come indicato all'art. 21, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, ivi compresi gli aggiornamenti e/o le integrazioni che nel biennio in questione fossero ritenuti necessari;**
- 5. Di disporre che la programmazione delle forniture e dei servizi approvata potrà essere utilizzata come avviso di pre-informazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 del Decreto Legislativo n. 50/2016.**

Roma, 22 dicembre 2017


L'Amministratore Unico
MAURIZIO DELCONTE